



Associazione in partecipazione.

L'art. 2549 c.c. definisce l'associazione in partecipazione come il contratto con cui l'associante attribuisce all' associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari, verso il corrispettivo di un determinato apporto.

L'associazione in partecipazione si distingue rispetto al lavoro subordinato nella mancanza di vincolo di dipendenza e nella mancanza di vincolo di guadagno.

Gli elementi essenziali dell'associazione in partecipazione sono:

- lo svolgimento di un'attività economica svolta dall'imprenditore;
- l'apporto prestato dall'associato all'associante;
- la partecipazione agli utili attribuita dall'associante all'associato;
- la forma scritta che rappresenta un atto probatorio ed un riferimento sostanziale in caso di contenzioso.

Il contratto di associazione in partecipazione può essere a tempo determinato o indeterminato.

La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante e in ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto della gestione.

I diritti e gli obblighi dell'associato possono essere riassunti in:

- a) – obbligo alla prestazione dell'apporto;
- b) – diritto all'attribuzione di parte degli utili o ricavi; un contratto che lo escludesse sarebbe nullo per carenza di uno dei requisiti essenziali;
- c) – obbligo di partecipazione alle perdite nei limiti pattuiti. La giurisprudenza è difforme, ma sembra orientata verso la facoltà dell'esonero dell'associato dalle perdite;
- d) – diritto di controllo sull'andamento dell'impresa o dell'affare.

Per quanto concerne l'aspetto fiscale e previdenziale il trattamento è così articolato:

- 1) – l'associato non titolare di P.IVA che apporta solo lavoro consegue un reddito di lavoro autonomo;
- 2) – l'associato non titolare di P.IVA che apporta un contributo patrimoniale oppure misto, consegue un reddito di capitale;
- 3) – in entrambi i casi dal 01/01/2004 l'associato in partecipazione è tenuto ad iscriversi alla gestione separata INPS L. 335/95 e il contributo è posto per il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato. Il versamento dei contributi sarà effettuato nel mese successivo a quello dell'erogazione degli importi calcolati dall'associato anche a titolo di acconto;
- 4) – gli associati in partecipazione che prestano attività lavorativa sono soggetti all'iscrizione all'INAIL.

Per quanto concerne lo scioglimento del contratto può avvenire per una delle seguenti cause:

- decorso del termine;
- cessazione dell'esercizio di impresa;
- fallimento dell'associazione;
- mutuo dissenso;
- risoluzione, in caso di inadempimento di una delle parti;
- mutamenti nella persona dell'associante;
- morte dell'associante;
- trasferimento dell'azienda.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento necessitatesse e con l'occasione porgiamo i ns. migliori saluti.